



Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”

**Nota di lettura
NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA**

PREMESSA

Il 30 giugno us il Parlamento ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del cd. Decreto Lavoro.

Il provvedimento disciplina al Capo I le “**Nuove misure di Inclusione sociale e lavorativa**”, prevedendo due strumenti cui si può accedere, in base alle caratteristiche e ai requisiti posseduti dal nucleo familiare, nel caso dell’ **Assegno di Inclusione** (Art.1) o del richiedente, in caso di **Supporto per la formazione e il lavoro** (art.12).

In entrambi i casi è prevista una condizionalità per l’erogazione del beneficio economico, con un maggiore coinvolgimento dei beneficiari che devono attivarsi, sottoscrivendo il Patto di attivazione digitale, attraverso la nuova Piattaforma digitale per i beneficiari inserita nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL.

In particolare, l’**Assegno di Inclusione**, nuova misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che coinvolge direttamente i Comuni/ATS, **entrerà in vigore il 1 gennaio 2024** ma si prevede una **disciplina transitoria** per la fruizione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 per i nuclei più fragili (che hanno al loro interno over 60, disabili, minori) compresi i soggetti non attivabili al lavoro presi in carico dai servizi sociali.

In fase di conversione del decreto legge sono state apportate diverse modifiche, alcune delle quali in accoglimento delle proposte emendative di ANCI; **tra gli emendamenti ANCI più importanti accolti in fase di conversione si segnala:**

Periodo transitorio (articolo 13 comma 5 accolto e parzialmente riformulato): viene spostato al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 giugno) il termine ultimo entro il quale i Comuni devono comunicare all’INPS, entro i 7 mesi di fruizione del beneficio, la presa in carico dei beneficiari non attivabili da parte dei servizi sociali per il prosieguo della percezione del RDC fino al 31.12.2023. La comunicazione ha effetto retroattivo e ricomprende le mensilità sospese.

Estensione utilizzo risorse Fondo Povertà (articolo 6 accolto e parzialmente riformulato): oltre ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione vengono ricompresi tra i destinatari degli interventi di inclusione sociale finanziati attraverso il Fondo povertà anche i nuclei familiari e gli individui in simili condizioni di disagio economico che mancano di requisiti formali per beneficiare di tale misura e degli interventi ad essa connessi.

Titolarità dei Progetti utili alla collettività – PUC (articolo 6 comma 5 bis parzialmente riformulato): Al fine di mettere a disposizione un'offerta quanto più ampia possibile di Progetti utili alla collettività ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e del Supporto alla formazione e al lavoro, vengono contemplate nell'offerta anche i PUC attivati da altri enti pubblici oltre che dai comuni anche da altri enti pubblici convenzionati con i Comuni. Inoltre le attività di volontariato svolte dai beneficiari presso gli ETS, d'intesa con il comune, vengono equiparati ai PUC.

ANPR (articolo 4): inserito il riferimento al Ministero dell'Interno e all'ANPR tra le banche dati per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro effettuate dall'INPS.

Intesa in Conferenza Unificata (articolo 13 comma 7): prevista intesa in CU sul decreto che dovrà disciplinare le modalità di attivazione dei beneficiari per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

ASSEGNO DI INCLUSIONE – ADI (ARTT. 1-11)

✓ **Decorrenza e definizione - art. 1**

L'assegno di Inclusione è istituito a decorrere dal **1 gennaio 2024** quale **misura nazionale di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale** delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e di politica attiva.

L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

✓ **Beneficiari e durata – artt. 2 e 3**

L'Assegno di inclusione è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione dei **componenti dei nuclei familiari con disabilità, o minorenni o con almeno 60 anni di età** ovvero dei **componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali** certificati dalla pubblica amministrazione.

Le condizioni di svantaggio dovranno essere disciplinate nel decreto attuativo.

Il beneficio è **riconosciuto per 18 mesi, rinnovabile**, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Ulteriormente rinnovabile sempre previa sospensione di 1 mese. (art.3 comma 2)

✓ **Requisiti – art. 2**

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti

Cittadinanza, residenza e soggiorno. Cumulativamente:

- Cittadino dell'Unione Europea o suo familiare, ovvero titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero di paesi terzi con permesso UE per lungo soggiornanti o titolare di protezione internazionale;
- Residenza in Italia di 5 anni , di cui gli ultimi due in modo continuativo.
- Residenza in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

Condizione economica

- ISEE <9.360 euro
- Reddito Familiare inferiore a 6000 euro annui (riparametrato secondo la scala di equivalenza). 7560 euro annui per nuclei composti interamente da over 67 anni o con disabilità grave o non autosufficienza.
- Patrimonio Immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ai 30.000 euro
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 euro (accresciuto in base alla composizione del nucleo rispetto alla presenza di minorenni, disabili e non autosufficienti)
- Non essere in possesso di autoveicoli e imbarcazioni di valore o aeromobili;

✓ **Scala di equivalenza – art. 2**

E' rivista con una valorizzazione di disabili, ultrasessantenni, adulti con carichi di cura, e minori e adulti in condizioni di grave disagio bio-psico sociale in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.

Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
- d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due
- f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

✓ **Beneficio economico - art 3**

Viene erogato attraverso una **Carta di Inclusione** emessa da Poste.

Il beneficio è dato dalla somma di

- una componente di **integrazione al reddito familiare** fino ad una soglia di 6000 euro annui parametrato alla scala di equivalenza, ovvero di 7560 euro annui per nuclei interamente composti da over 67 anni o da nuclei con over 67 e altri componenti con disabilità grave o non autosufficienza.
- una componente per il **sostegno all'affitto fino ad un massimo di 3360 euro annui** (1800 euro per nuclei interamente composti da over 67 anni o da nuclei con over 67 e altri componenti con disabilità grave o non autosufficienza.)

Il beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Rispetto al RdC non viene sottratta la componente minori ed è prevista la cumulabilità con l'Assegno Unico universale. E' altresì cumulabile con la pensione di invalidità. E' prevista la compatibilità con forme di impiego dipendente, lavoro autonomo o indennità per partecipazione a percorsi di politica attiva fino ad una remunerazione massima di 3000 euro lordi annui.

✓ **Richiesta beneficio – art 4**

La richiesta del beneficio viene presentata direttamente all'INPS in modalità telematica oppure presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS. L'INPS verifica il possesso dei requisiti attraverso l'interoperabilità delle piattaforme e le informazioni rese disponibili dai Comuni informando il richiedente.

✓ **Condizionalità – art.4**

L'Inps informa il richiedente che per ricevere il beneficio economico deve iscriversi al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per sottoscrivere il **patto di attivazione digitale**. Il beneficio decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del suddetto patto di attivazione digitale.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto per l'attivazione digitale, pena la sospensione, i beneficiari devono presentarsi presso i servizi sociali dei Comuni per il primo incontro.

Successivamente, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili devono presentarsi, ogni 90 giorni, ai servizi sociali o ai patronati – pena la sospensione del beneficio – per aggiornare la propria posizione.

Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma SIISL che invia automaticamente ai comuni i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

✓ **Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) – Art.5**

- Il SIISL è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e realizzato dall' INPS;
- il sistema permette l'interoperabilità con le piattaforme dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alla realizzazione della misura;
- contiene una **piattaforma digitale per i beneficiari** dell'Assegno di Inclusione in cui gli attivabili troveranno offerte di lavoro, di formazione, tirocini e PUC e strumenti di politica attiva secondo la profilazione del beneficiario, informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e le attività previste dal progetto personalizzato;
- è previsto che la Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa sia parte del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro e sia alimentato attraverso il metodo della cooperazione applicativa con i sistemi regionali informativi del lavoro.

✓ **Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa – art. 6**

Dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, entro 120 giorni, **tutti i nuclei**, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa definiti in uno o più progetti.

Nell'ambito della valutazione (che può essere effettuata anche attraverso equipe multidisciplinari attivate dai servizi sociali) i componenti del nuclei di età compresa tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi vengono inviati ai centri per

l'impiego per la sottoscrizione, entro 60 giorni, del patto di servizio personalizzato. (ogni 90 giorno devono presentarsi ai Cpi per aggiornare la propria posizione pena la sospensione).

Con l'eccezione dei titolari di pensione diretta ultra sessantenni, dei disabili, dei malati oncologici, dei componenti con carichi di cura, dei componenti inseriti nei percorsi di protezione per violenza di genere e le donne vittime di violenza, **i beneficiari di assegni di inclusione sono tenuti all'obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività previste nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.**

Sulla base di specifici accordi tra Comuni/ATS e enti del Terzo settore i progetti personalizzati potranno includere attività predisposte da questi ultimi.

✓ **PUC e attività di volontariato – art. 6 comma 5 bis**

Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tal fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.

Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

La partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza, equivale alla partecipazione ai progetti utili alla collettività, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale.

Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli Enti del terzo settore per la partecipazione dei Beneficiari alle attività di volontariato potranno essere sostenuti a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà nonché dalle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili.

✓ **Convocazione dei beneficiari – art. 6 comma 5 ter**

La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma digitale istituita nell'ambito del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari.

✓ **Coinvolgimento degli enti del Terzo settore – art.6 comma 6**

I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore come individuati dal Codice del terzo settore. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

✓ **Fondo Povertà – art. 6**

Nei limiti della quota residua del Fondo Povertà attribuita agli ATS sono potenziati gli interventi e i servizi per il contrasto alla povertà (art.7 del Decreto 147/2017) riferibili dal 1 gennaio 2024 anche ai percettori della nuova misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' prevista la revisione dei criteri di riparto e del monitoraggio e rendicontazione del fondo in un successivo decreto.

Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'utilizzo di quelle precedentemente trasferite, al comma 11 vengono definite le modalità di rendicontazione adeguandole a quelle del Fondo Nazionale politiche sociali, del FNA, del fondo Dopo di Noi, del Fondo infanzia e adolescenza (la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione).

✓ **Sanzioni e responsabilità – art. 8 commi 11 e 12**

L'articolo disciplina i diversi casi di sospensione, decadenza e revoca del beneficio ed eventuali sanzioni.

Tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a disposizione **entro 10 gg le informazioni sui fatti suscettibili di dal luogo a sanzioni**. L'INPS mette a disposizione dei Cpi e dei Comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza.

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertamento di illegittimo godimento dell'Assegno d'Inclusione, i soggetti preposti alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria entro 10 gg la documentazione completa relativa alla verifica.

I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

I dati anagrafici, di residenza e, di soggiorno e cittadinanza sono preventivamente verificati da INPS sulla base delle informazioni presenti nell'ANPR e nelle altre banche dati a disposizione dell'Istituto che provvederà a comunicare tempestivamente ai Comuni mediante la piattaforma SIISL le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti.

I Comuni, pertanto, vengono coinvolti nelle verifiche e nei controlli anagrafici solo su richiesta dell'INPS per quei casi dubbi che l'Istituto non può verificare attraverso l'ANPR e le altre banche dati disponibili.

La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio determina responsabilità amministrativo contabile del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La condotta viene valutata anche ai fini della responsabilità disciplinare dell'autore.

✓ **Incentivo per assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro – art.10**

Ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonché del Supporto per la formazione e il lavoro, viene riconosciuto, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50 per cento a seconda che l'assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato.

Una percentuale di tale incentivo è riconosciuta anche alle agenzie per il lavoro, ai patronati, agli enti, anche del Terzo settore, alle associazioni e alle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione.

Inoltre, ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

✓ **Osservatorio sulle povertà – art. 11**

Oltre ai già previsti Comitato scientifico RdC e Cabina di Regia RdC nell'ambito della Rete per l'inclusione, riferiti ora alla nuova misura, è istituito un **Osservatorio sulle povertà**, presieduto dal **Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, oltre alle istituzioni **competenti e ai componenti del Comitato scientifico, anche le parti sociali, ETS ed esperti.**

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO – “SFL” (ART.12)

✓ **Supporto per la formazione e il lavoro “SFL” – art. 12**

Al fine di favorire l'attivazione al lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, a partire dal **1 settembre 2023**, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro attraverso la partecipazione a progetti di formazione, orientamento, tra cui anche il Servizio Civile universale e i Progetti utili alla collettività - PUC. Il SFL prevede **un'indennità mensile di 350** corrisposta per l'intera durata dei progetti a cui partecipano i beneficiari e comunque per un periodo massimo di 12 mesi non rinnovabile.

✓ **Beneficiari:** persone tra i 18 e i 59 anni in condizioni di povertà assoluta con un ISEE massimo di 6000 euro.

Può essere riconosciuta anche ai componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione se non calcolati nella scala di equivalenza e se decidono di partecipare ai percorsi di formazione, orientamento, tra cui anche il Servizio Civile universale e i Progetti utili alla collettività - PUC.

E' incompatibile con il Reddito e la pensione di cittadinanza e con ogni altro sostegno pubblico al reddito per disoccupazione.

✓ **Modalità di richiesta:**

Direttamente all'INPS in modalità telematica. All'atto della richiesta il beneficiario deve rilasciare la Did e autorizzare la trasmissione dei dati alle agenzie per il lavoro, ai Cpi e agli enti autorizzato all'intermediazione, nonché i soggetti accreditati, ecc

✓ **Requisiti**

Cittadinanza, residenza e soggiorno. Cumulativamente:

- Cittadino dell'Unione Europea o suo familiare, ovvero titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero di paesi terzi con permesso UE per lungo soggiornanti o titolare di protezione internazionale;
- Residenza in Italia di 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Condizione economica

- Patrimonio Immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ai 30.000 euro
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 euro
- Non essere in possesso di autoveicoli e imbarcazioni di valore;

✓ **Patto di servizio personalizzato**

Dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso i **servizi per il lavoro** competenti per la stipula del **Patto di servizio personalizzato**.

Nel patto di servizio il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati.

Attraverso la piattaforma il beneficiario può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento, offerte di formazione e individuarne autonomamente (dandone comunicazione).

✓ **Beneficio economico e condizionalità:**

Solo **in caso di partecipazione ai programmi formativi e ai Puc**, definiti nel Patto di servizio sottoscritto digitalmente, il beneficiario percepisce un importo mensile di 350 euro, a titolo di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorative, per massimo 12 mesi non rinnovabili erogato attraverso bonifico. Ogni 90 giorni deve dare comunicazione, pena la sospensione del beneficio, ai servizi competenti, anche tramite piattaforma, della partecipazione alle attività.

DISPOSIZIONI PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME (ART. 12 BIS)

Si prevede che le disposizioni del decreto siano applicabili alle suddette autonomie territoriali compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto e possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno medesimo, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – (ART. 13)

I percettori di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza (ex decreto 4/2019) mantengono il beneficio fino a naturale scadenza e non oltre il 31 dicembre 2023.

Al comma 5 è prevista una proroga del godimento del beneficio RdC fino al 31 dicembre 2023 per i beneficiari non attivabili al lavoro presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza dei 7 mesi di fruizione del beneficio previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e non oltre il 31 ottobre 2023.

Entro tali termini i servizi sociali comunicano all'INPS la presa in carico per il tramite della piattaforma Gepi.

Il limite dei 7 mesi non si applica ai nuclei con persone con disabilità, minorenni o ultrasessantenni, sempre entro il 31 dicembre 2023.

RISORSE A DISPOSIZIONE – (ART.13 comma 8)

Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'**Assegno di inclusione** di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi riconosciuti ai beneficiari di tale Assegno per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di (articolo 12, comma 8 lett.a):

2024 - 5.573,8 milioni di euro

2025 - 5.732,6 milioni di euro

2026 - 5.608,8 milioni di euro

2027 - 5.776,8 milioni di euro

2028 - 5.825,8 milioni di euro

2029 - 5.825,4 milioni di euro

2030 - 5.940,7 milioni di euro

2031 - 6.005,9 milioni di euro

2032 - 6.074,3 milioni di euro

A decorrere dal 2033 - 6.145 milioni di euro annui

Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del **Supporto per la formazione e il lavoro** di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di (art.13 comma 9):

2023 - 122,5 milioni di euro

2024 - 1.460,9 milioni di euro

2025 - 1.300,8 milioni di euro

2026 - 981,7 milioni di euro

2027 - 603,8 milioni di euro

2028 - 604,2 milioni di euro

2029 - 604,7 milioni di euro

2030 - 605,2 milioni di euro

2031 - 605,7 milioni di euro

2032 - 606,2 milioni di euro

A decorrere dal 2033 - 606,6 milioni di euro

DECRETI ATTUATIVI

Decreti attuativi Assegno di Inclusione - Decreti MLPS – art.4 comma 7

(entro 45 gg dall'entrata in vigore del Decreto Legge – 19 giugno – previa intesa in CU):
definizione di:

- modalità di richiesta misura;
- sottoscrizione patto di attivazione digitale, patto di inclusione e patto di servizi personalizzato;
- attività di segretariato sociale;
- strumenti operativi per la valutazione multidimensionale;
- definizione e adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo;
- modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;
- misure per il coinvolgimento nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e il monitoraggio della misura di Supporto per la formazione e il lavoro anche con il coinvolgimento di Anpal e Anpal Servizi Spa nell'ambito dei Pon finanziati dall'FSE plus. (art.12 comma 11);
- modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto alla formazione e Lavoro, della Naspi, ecc alle agenzie per il lavoro, ai soggetti autorizzati e accreditati all'intermediazione (art.12 comma 13)

Decreto Carta di inclusione – art. 4 comma 9

Può disciplinare ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la carta, nonché diversi limiti di importo per i prelievi contante.

Decreto Piattaforme - Decreto MLPS - art. 5 comma 3

(entro 45 gg dall'entrata in vigore del Decreto Legge - 19 giugno - passaggio in CU):

predisposizione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme.

Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali attraverso specifiche convenzioni società pubbliche ovvero a controllo o partecipazione pubblica possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

Decreto PUC e volontariato - art.6 comma 5 bis

(entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione previa intesa in CU)

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità e i termini di attuazione relativi alle previsioni dell'art. 6 comma 5 su i PUC e le attività di volontariato svolte dagli Enti del Terzo settore

Accordo sulle modalità di convocazione – art. 6 comma 5 ter

Accordi in sede di Conferenza unificata per definire le modalità di convocazione dei beneficiari tramite piattaforma SIISL e tramite altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica

Decreto riparto, monitoraggio e rendicontazione del Fondo Povertà - Decreto MLPS

– art.6 comma 10

(previa intesa in CU) definizione dei criteri di riparto del Fondo povertà e approvazione delle linee guida per la costruzione della Rete di servizi connessi all'attuazione dell'assegno di inclusione.

Decreto su tutela e conservazione dati - Decreto MLPS – art.7 comma 3

(entro 60 gg dalla conversione del decreto - non previsto passaggio in CU) sono individuati: le categorie di dati e modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

Decreto contrasto all'irregolare percezione della Garanzia Inclusione – Decreto MLPS (non è previsto il passaggio in CU) - art.7 comma 4 -

Definizione di un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti.

Decreto Osservatorio sulle Povertà – Decreto MLPS art.11 comma 5

Decreto Ministro del lavoro che definisce la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà.

Decreto su ulteriori modalità di attivazione- art.13 comma 7

Decreto del Ministro del Lavoro (entro 60 gg dalla conversione del presente decreto – previa intesa in CU) In fase di prima applicazione sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.